



Regione Siciliana

Ordinanza n. 3/Rif del 2 luglio 2024

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Misure urgenti e straordinarie per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti trattati dall'impianto gestito dalla Sicula Trasporti s.r.l. in amministrazione giudiziaria sito nel Comune di Catania, contrada Coda Volpe, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.” - Modifiche all’Ordinanza n.1/Rif del 24 giugno 2024.

Il Presidente della Regione

Vista l’Ordinanza n. 1/Rif del 24 giugno 2024 recante “*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Misure urgenti e straordinarie per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti trattati dall'impianto gestito dalla Sicula Trasporti s.r.l. in amministrazione giudiziaria sito nel Comune di Catania, contrada Coda Volpe, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*”;

Considerato che la citata Ordinanza, all’art.1, ordina alla Società Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria (di seguito anche “la società”), ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs. 152/2006, dalla data dell’Ordinanza medesima e fino al 23/09/2024, in via temporanea ed urgente, considerato lo stato di emergenza di natura ambientale ed igienico-sanitaria:

- di effettuare il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento meccanico e di trattamento biologico della Società siti in contrada Coda Volpe, Catania, disponendo che le frazioni decadenti dal trattamento del rifiuto urbano EER 20.03.01, individuate nei codici EER 19.12.12 e EER 19.05.01 siano destinate, nel rispetto delle condizioni di legge, agli impianti di smaltimento indicati nell’articolo 2 della ordinanza n.1/Rif/2024;
- nelle more e in attesa dell’acquisizione dell’omologa, necessaria a garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità per il conferimento nelle discariche individuate nell’Ordinanza e per un periodo non superiore a 21 giorni, di procedere allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani presso l’impianto nelle aree autorizzate all’interno del sito, con le modalità atte a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Considerato che l’Ordinanza n.1/Rif/2024, nel prevedere misure di mitigazione che devono accompagnare detto stoccaggio, prescrive:

- che i rifiuti trattati dovranno essere filmati e confezionati in balle in modo da limitare il rilascio di colaticci e di emissioni osmogene, depositati esclusivamente su aree impermeabilizzate e dotate di presidi per la raccolta dei colaticci ovvero in assenza di questi ultimi, perimetrate con dispositivi idonei a prevenirne lo spandimento, quali ad esempio apposite panne assorbenti;
- che in funzione della disponibilità delle aree dovrà essere privilegiato lo stoccaggio al coperto, soprattutto per i rifiuti in uscita dal trattamento biologico. Soltanto ad esaurimento degli spazi al coperto si potranno utilizzare aree all’aperto;

- che lo stoccaggio dovrà rispettare quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- che lo stoccaggio non dovrà superare, complessivamente 20.000 m3;

Considerato che l'Ordinanza n.1/Rif/2024, all'art. 3, in ordine ai *"Tempi procedure di omologa rifiuti per il conferimento in discarica"*, ordina a Sicola Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria e ai gestori delle discariche individuati all'articolo 2, *"di procedere al completamento delle procedure di omologa, per la verifica di conformità della caratterizzazione di base per l'ammissibilità in discarica, nel termine complessivo massimo di giorni ventuno (21)"*;

Visto il verbale del sopralluogo prot. n. 36140/2024 del 01.07/2024 effettuato da ARPA Sicilia in pari data, a seguito della nota trasmessa dalla Sicola Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria in data 29/06/2024, con la quale veniva comunicato l'imminente esaurimento degli spazi di stoccaggio disponibili per rifiuti originati dal trattamento meccanico (codice EER 191212 di sopravaglio), imballati a mezzo di filmatrice;

Visto che nel citato verbale, l'ARPA, presa visione dei luoghi e dei piazzali disponibili interni allo stabilimento, attesta:

- **che** *"ad oggi si trovano depositate sui piazzali circa 2.000 balle che, a ritmo di conferimento attuale, corrispondono a quattro giorni di conferimento, in quanto una limitata parte del rifiuto trattato (circa 200/250 ton) sono state già conferite ad impianto esterno"*;

- **che**, in ordine ai tempi dell'omologa, dà atto che *"la società Sicola Trasporti ha chiesto, mediante pec, in data 27/06/2024, ai gestori degli impianti di smaltimento, individuati (...) l'avvio delle procedure di omologa a cui, ad oggi, hanno risposto la società Catanzaro Costruzioni, che ha indicato la data del 02/07/24 per avviare le suddette procedure, e la SRR CL4 che ha dichiarato telefonicamente che si avvarrà della stessa omologa effettuata dalla società Catanzaro Costruzioni; il tempo stimato per la restituzione del dato analitico è pari a circa quindici giorni dalla data del prelievo. Ciò comporta che se l'omologa andrà a buon fine, e se i tempi di consegna dei risultati saranno rispettati, i primi conferimenti non potrebbero avvenire prima di giorno 18 p.v."*;

- **che** *"il gestore comunica che giornalmente, in questa specifica situazione emergenziale (riferendo il dato ai quattro giorni lavorativi precedenti alla data odierna) vengono ricevuti in impianto, mediamente, per essere avviati al trattamento, circa 1.700 ton di rifiuti, codice EER 200301. Le proiezioni relative ai conferimenti previsti per i prossimi cinque giorni stimano il ricevimento medio di 1700 ton al giorno. Il gestore comunica che dette quantità sono state accettate per andare incontro alle esigenze pressanti dei Comuni, sempre riferite all'emergenza attuale. Dette quantità di rifiuti, mediamente, generano 850 ton di sopravaglio (...)"*;

che *"Secondo parere dei Vigili del Fuoco, lo stoccaggio delle balle in atto realizzato è adeguato alle norme di sicurezza. In considerazione degli spazi rimasti e della valutazione dei quantitativi di rifiuti conferiti giornalmente si ritiene che vi sia disponibilità sufficiente a depositare ulteriori balle sui piazzali sino, al massimo, a giorno 3 luglio."*;

Vista la nota del 1° luglio 2024 con cui la Società Sicola Trasporti comunica che *"dal 04.07.2024 l'impianto di TMB sarà inderogabilmente chiuso ad ogni conferimento"*;

Considerato che, tenuto conto degli esiti del sopralluogo di ARPA, occorre scongiurare una situazione di grave emergenza sanitaria, anche in ragione delle elevate temperature, nei circa duecento Comuni interessati;

Ritenuto che, con specifico riferimento ai rifiuti EER 191212, essendo oramai prossimo l'esaurimento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio delle balle all'interno del sito della Società, visto lo stato di emergenza acclarato di natura sanitaria, è necessario ricorrere all'emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e nel rispetto dell'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006 per adottare, a modifica dell'Ordinanza n.1/Rif/2024, misure idonee a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, fino alla data di efficacia dell'Ordinanza n. 1/Rif/2024;

Visto e considerato a detto riguardo:

- **che** con il Decreto n. 760 del 25 giugno 2024 il Dipartimento regionale dell'Ambiente, all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii. e di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5, D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto "*Variante non sostanziale dell'autorizzazione mediante integrazione di operazione di recupero per l'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi in contrada Codavolpe, comune di Catania*", per operazioni R12- proponente Sicula Trasporti s.pa.-codice progetto CT015_RIF3086, Cod. Procedura 3086, ha espresso parere di valutazione di incidenza positivo e ha disposto la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

-**che** il competente Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, con nota prot. n. 28559 del 1° luglio 2024, ha comunicato l'avvio, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. n. 152/2006, del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.R.S. n. 248 del 27.03.2009 relativa all' "*impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in contrada Codavolpe nel comune di Catania*", convocando la Conferenza di Servizi per il giorno 17.07.2024 e assegnando il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati;

Tenuto conto di quanto emerso nella riunione convocata, giusta nota prot. n. 13490 del 1° luglio 2024, dal Presidente della Regione Siciliana, alla presenza dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, del Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, del Direttore Generale di ARPA Sicilia;

Preso atto:

-**che** non è ulteriormente possibile ridurre i tempi delle procedure di omologa per lo smaltimento in discarica del rifiuto 191212 proveniente dal trattamento meccanico effettuato da Sicula Trasporti s.p.a.;

-**che** Sicula Trasporti S.p.A., da mercoledì 3 luglio 2024, non potrà procedere allo stoccaggio provvisorio (operazione D15) dei rifiuti 191212 trattati e destinati allo smaltimento, nelle aree autorizzate all'interno del sito;

-**che** pertanto occorre rimodulare le modalità speciali disposte con l'Ordinanza n.1/Rif/2024, tenendo conto del provvedimento n. 760/24 dell'Autorità ambientale e nelle more del procedimento pendente presso il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti;

Vista la sentenza 11 novembre 2021, in causa C-315/20 con la quale la Corte di Giustizia UE, Sez. VIII ha evidenziato che i rifiuti urbani indifferenziati restano tali anche se sono stati sottoposti a un trattamento meccanico, qualora quest'ultimo non ne abbia sostanzialmente alterato le caratteristiche, a prescindere dal codice CER attribuito;

Visto che anche la giurisprudenza interna ha chiarito che, per valutare se il nuovo rifiuto 191212, dopo il trattamento meccanico, sia sottratto al regime giuridico del rifiuto urbano e quindi possa essere assoggettato al regime dei rifiuti speciali, è necessario verificare se il rifiuto in questione abbia «in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano», avendo raggiunto un'adeguata stabilizzazione e perso quelle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche che rendono problematica la gestione del rifiuto urbano (...) (v. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 849 del 2023, nonché Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5242 del 2014);

Considerato:

- **che** alla luce del quadro normativo vigente e della giurisprudenza sullo stesso formatasi, un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto possedeva prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato;

- **che** conseguentemente occorre verificare se, nel caso di specie, le operazioni destinate a svolgersi nell'impianto oggetto del trattamento siano idonee a mutare la natura e la composizione del rifiuto e che, a tal fine, è necessario appurare se, dopo il processo, il rifiuto presenta caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche diverse dal rifiuto in ingresso (tra cui, composizione, natura, potere calorifico e altro);

- **che**, pertanto, la verifica circa la modifica delle caratteristiche non può prescindere da una caratterizzazione del rifiuto in ingresso all'impianto e dalla successiva caratterizzazione del rifiuto in uscita da parte di soggetti e laboratori di analisi specializzati e che a valle di tali operazioni il nuovo produttore potrà procedere alla classificazione del nuovo rifiuto;

Considerato altresì che, con nota prot. n. 3221 del 15 gennaio 2024, l'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U./Dipartimento Acqua e Rifiuti ha inoltrato istanza di interpello al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo *“ai fini di una regolamentazione efficace, l'individuazione di parametri certi e oggettivi in base ai quali potere stabilire delle “soglie” di natura chimico-fisica entro i quali la frazione 191212, derivante dal trattamento meccanico della frazione indifferenziata 200301, debba sottostare all'applicazione del principio di prossimità e autosufficienza con le conseguenze che da ciò discendono”* e che detto atto di interpello è rimasto inevaso;

Considerato che, secondo quanto emerge dal quadro normativo vigente e dalla giurisprudenza sopra richiamata, una operazione di trattamento produce un nuovo rifiuto solo se la natura o la composizione che il rifiuto possedeva prima del trattamento sono differenti da quello trattato e che mancano tuttavia indicazioni normative e/o ministeriali che abbiano fissato i parametri certi e oggettivi;

Tenuto conto che, nel corso della riunione sopra citata, l'ARPA ha rappresentato che, dalle analisi condotte sul rifiuto 191212 proveniente dal trattamento meccanico effettuato da Sicula Trasporti s.p.a., detto rifiuto presenta una variazione rispetto al rifiuto “tal quale” e ciò con riferimento al potere calorifico ed all'abbattimento della presenza di organico;

Considerato che nell'incontro di cui sopra, con riferimento ai rifiuti EER 191212, a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza 1/Rif/2024, visto lo stato di emergenza acclarato di natura sanitaria, tenuto conto del D.D.G. n. 760 del 25 giugno 2024 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, è stata condivisa la necessità, nelle more del rilascio del provvedimento sopra citato, di disporre il trasferimento dei rifiuti presso impianti di recupero energetico, individuati dalla Società medesima, nel rispetto del periodo di efficacia già fissato nell'Ordinanza n. 1/Rif/2024;

Visto il D.D.G. del Dipartimento regionale Ambiente n. 786 del 2 luglio 2024 che, nel modificare il D.D.G. n. 759 del 25.06.2024, esprime parere di Valutazione di Incidenza positivo e dispone la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali ivi disposte, sul progetto *“Variante non sostanziale dell'autorizzazione mediante integrazione di operazione di recupero per l'impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivante da attività di separazione della frazione secca sito in c.da Codavolpe in comune di Catania”*;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visti i pareri espressi da ARPA Sicilia, dall'ASP di Catania territorialmente competente, dalla Città Metropolitana di Catania e dal Comune di Catania sulla proposta di ordinanza,

ORDINA

Articolo 1

(Speciale forma di gestione dei rifiuti)

alla Società *“Sicula Trasporti s.p.a.”* [partita IVA: 00805460870], avente sede legale in Via Antonino Longo, 34, 95125 Catania, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006, in via temporanea ed urgente, considerato lo stato di emergenza di natura ambientale ed igienico-sanitaria, a modifica delle modalità già disposte dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 1/Rif/2024,

con esclusivo riferimento ai rifiuti EER 191212

- tenuto conto del decreto n. 760 del 25 giugno 2024 già rilasciato dall'Autorità Ambientale e delle premesse sopra richiamate, che costituiscono parte sostanziale, di provvedere, in via eccezionale ed emergenziale, al trasferimento dei rifiuti presso impianti di recupero energetico, individuati dalla Società medesima, per il tempo strettamente necessario al rientro in ordinario, nel rispetto del periodo di efficacia disposto nell'Ordinanza n.1/Rif/2024.

Si confermano le disposizioni dell'Ordinanza n.1/Rif/2024, non modificate dalla presente, nonché le disposizioni dell'Ordinanza n. 2/Rif/2024, nel rispetto della condizione prescritta da ARPA Sicilia nel parere allegato alla medesima e visto il D.D.G. del Dipartimento regionale Ambiente n. 786 del 2 luglio 2024.

Articolo 2

(Tempi del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla Società)

Ai fini del più celere rientro in ordinario, i tempi del procedimento pendente dinanzi al competente Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, sono dimezzati.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza, a cura del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con effetto di notifica:

- a tutti i Comuni interessati che conferiscono i rifiuti nel TMB di Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria;
- alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana del territorio interessato;
- alle S.R.R. costituite nel territorio interessato;
- a Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria;

La trasmissione della presente ordinanza, a cura del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- all'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province del territorio regionale interessate;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito *web* della Presidenza della Regione e del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**IL PRESIDENTE
SCHIFANI**